

# Migrazioni, cittadinanza, democrazia

di Enrica Rigo

## 1. Cittadini illegali

In più di un'occasione, parlando della funzione repressiva che i confini esercitano sui migranti, Étienne Balibar li ha definiti come «la condizione non-democratica della democrazia». Si tratta di una formula che, meglio di altre, coglie il nesso complesso che lega la questione delle migrazioni al problema della democrazia. Il confine, come «condizione dell'esperienza collettiva» (Balibar, 2010, p. 316), non può che alludere continuamente ai suoi *limiti* e alla necessità di superarli<sup>1</sup>. Per il filosofo francese, questa fenomenologia del confine, che ne esprime allo stesso tempo la chiusura e l'apertura, sintetizza entrambe le tradizioni filosofiche dell'utopia politica – quella della società perfetta (perché protetta) e quella del cosmopolitismo – ma, proprio per la sua duplicità, il confine diviene anche il luogo dell'eterotopia (Foucault, 1984) dove sono le «antinomie del politico» a determinare «l'oggetto della politica medesima» (*ibid.*). Vale a dire che il confine è assunto a oggetto della politica in quanto dispositivo attraverso il quale ogni società produce i suoi stranieri, ciascuna seguendo «proprie, inimitabili modalità» (ivi, p. 318; Bauman, 1997).

Discostandosi in parte dalla riflessione proposta da Balibar è possibile indicare, allora, almeno due prospettive a partire dalle quali il confine si pone come «condizione dell'esperienza collettiva», che corrispondono agli opposti versanti dai quali il confine viene osservato o si tenti di attraversarlo. Quando si evoca l'esperienza collettiva di cui i confini sarebbero «condizione di democrazia», il riferimento è sempre alla società chiamata ad accogliere o escludere i migranti, considerata più o meno democratica a seconda del grado di porosità dei confini. Ma se, in luogo della prospettiva della società «ospitante», si adotta quella di chi tenti di attraversa-

1. Sui confini, in una prospettiva di ricostruzione storica e concettuale, si vedano Salvatici (2005) e Mezzadra (2010).

re i confini provenendo dall'esterno, i migranti appaiono immediatamente come soggetti *paradossali* della democrazia. Il confine agisce anche nei loro confronti come "condizione" di un'esperienza collettiva, ovvero come elemento costitutivo di un'*identità* che trova la sua sola ragione nella funzione di esclusione, reale o simbolica, esercitata dai confini sui migranti e il cui *essenzialismo* è direttamente proporzionale alla violenza messa in campo. Detto in altri termini, non si vede perché condizione dell'esperienza collettiva debba essere l'orizzonte perimetrato dai confini e non il fatto di attraversarli. Senza chiamare in causa alcuna presunta condizione "nomadica" o "post-moderna", il cambio di prospettiva appena delineato registra il semplice dato che nella vita di una persona il fatto di lasciare un paese e recarsi in un altro per vivere e lavorare ha, per la costruzione dell'esperienza individuale o collettiva che sia, un peso per lo meno equivalente a quello del legame con il campanile di una qualche Marcellinara<sup>2</sup>. Per i migranti, la violenza esperita attraversando i confini militarizzati dell'Europa, sia in ingresso che in uscita (magari perché espulsi, dopo aver lavorato sul territorio privi di autorizzazione e riconoscimento giuridico), è la modalità attraverso la quale vengono sperimentate sulla propria pelle le "condizioni" della democrazia.

Visti in questa diversa luce, i confini appaiono però come condizione "anti-democratica" della democrazia (piuttosto che "non-democratica"). La modalità "propria" e "inimitabile" attraverso la quale la società globale contemporanea produce i propri stranieri ha finito infatti con il fare dell'esclusione stessa un'"esperienza collettiva", e ciò non può che avvenire al prezzo di una distorsione della democrazia medesima.

In altre sedi, per descrivere questa condizione contraddittoria che vivono i migranti al cospetto dell'ordine contemporaneo dei confini, ho provocatoriamente utilizzato l'espressione "cittadini illegali" (Rigo, 2007; 2011a). Contrariamente a quella di "migranti illegali", la formula "cittadini illegali" non viene mai impiegata nel dibattito pubblico, giacché indicare come cittadino (seppur illegale) chi viola la sovranità dei confini destabilizzerebbe l'apparato retorico che giustifica la repressione dell'immigrazione cosiddetta "clandestina" in nome dell'integrazione di quella "virtuosa". Dal punto di vista del discorso giuridico, poi, tale espressione configura un ossimoro privo di senso – un enunciato paradossale<sup>3</sup>, appunto – dal

2. Il riferimento è al noto episodio narrato dall'antropologo Ernesto de Martino in *La fine del mondo* (1977) e all'utilizzo che ne è stato fatto nel dibattito sulla costruzione dell'identità.

3. La teoria giuridica contemporanea ha sviluppato una discussione sulla nozione di paradosso che sottolinea il carattere autoreferenziale delle definizioni giuridiche (Teubner, 2006). Per Teubner (ivi, p. 56) il paradosso giuridico solleva il problema della relazione tra la legge e ciò che sta al di fuori delle proprie regole.

momento che la cittadinanza, così come la democrazia di cui costituisce una legittimazione laica, non può essere definita dalla violazione delle sue proprie regole. In altri termini, non si può avere un esercizio *illegale* della cittadinanza, se non sovvertendo le regole dell'ordine democratico costituito.

Eppure – come ha sottolineato Jean W. Scott (1996) nella sua ricostruzione dei paradossi che hanno caratterizzato il pensiero femminista – la storia occidentale della cittadinanza è costellata di protagonisti che «mettono in circolazione una serie di verità che sfidano, pur senza smantellarli, i dogmi dell'ortodossia, creando una situazione che si avvicina, adattandovisi, alla definizione tecnica del paradosso» (ivi, p. 5; trad. mia). I migranti, a prescindere dal fatto che il loro esercizio della libertà di circolazione possa definirsi “legale” o “illegale”, pongono più di una sfida all'ordine ortodosso della cittadinanza e alle sue verità: a partire dalla rappresentazione del territorio come una risorsa di cui è possibile appropriarsi su base esclusiva, fino all'idea che sia plausibile tracciare una linea di distinzione netta tra l'interno e l'esterno della comunità politica. Rivendicare per i migranti il titolo di cittadini, anche quando si muovono fuori dalle regole che pretendono di governarne la circolazione, ha dunque il senso di ribadire che la libertà di movimento attraverso i confini costituisce oggi una delle principali poste in gioco della democrazia.

## 2. Circolazione e ordine territoriale

Secondo la nota immagine proposta da Ralph Dahrendorf (1989), la cittadinanza ha seguito storicamente due diverse traiettorie nel definire e differenziare i membri della comunità politica: una «verticale», che suggerisce una società stratificata, e una «laterale» o «spaziale» che, come sottolinea Pietro Costa (1999, p. 44), è tipica della modernità ed è quella propriamente escludente. La seconda direttrice riflette la rappresentazione spaziale dell'ordine di relazioni tra il soggetto e la comunità politica che, nella modernità, è divenuta predominante con l'invenzione del *territorio* quale «qualificazione corporea» (Gerber [1880], trad. 1971, p. 126) o base dell'«unità fisica» dello Stato (Jellinek [1892], trad. 1919, p. 29). Ciò nonostante, non sono molte le trattazioni che hanno messo a fuoco come le diverse articolazioni tra territorio e confini incidano profondamente sul discorso della cittadinanza<sup>4</sup>. Il territorio, in quanto risorsa “limitata” di cui una comunità politica si può appropriare su base esclusiva, appare un presupposto che, seppur ingom-

4. Tra le eccezioni si segnalano Sassen (2006), Bosniak (2008). Per una ricostruzione delle proiezioni spaziali presenti nelle diverse tradizioni filosofiche della cittadinanza, cfr. Gentili (2009).

brante, viene assunto in maniera quasi indiscussa dal discorso predominante su migrazioni e cittadinanza – viceversa centrato su nozioni quali quella di appartenenza, partecipazione o identità – non senza conseguenze per quella «fossilizzazione strutturale» (Ross, 1946) in cui incorrono i concetti giuridici nell'adeguarsi ai mutamenti della realtà sociale.

Nella teoria giuridica di inizio Novecento, che prendeva a proprio punto di riferimento lo Stato nazionale, «l'unità del territorio», conseguente all'abbattimento dell'ordine cetuale e all'accentramento dell'amministrazione e della giustizia, è stata indicata come il presupposto per il «pieno sviluppo» della cittadinanza (Jellinek [1900], trad. 1949, p. 200). Alcuni decenni più tardi, le scienze sociali avrebbero a loro volta descritto la cittadinanza come uno *status* che conduce verso «l'uguaglianza umana fondamentale» (Marshall [1950], trad. 2002, p. 10). Entrambe le rappresentazioni prendono a misura dell'uguaglianza la capacità dello spazio giuridico territoriale di rendere omogenei, e quindi uguali, i soggetti ricompresi nella propria giurisdizione. Allo stesso tempo, però, questa narrazione fa implicitamente proprio un altro presupposto della statualità (probabilmente mai realizzatosi), ovvero quello per cui i membri della comunità politica sono degli uomini con sede fissa «dove allo Stato stesso si estende la caratteristica della *sedentarietà*» (Jellinek [1900], trad. 1949, p. 12). Le trasformazioni subite dai confini nazionali e sovranazionali durante gli ultimi decenni, anche in virtù dell'impatto delle migrazioni contemporanee, mettono in crisi gli assunti che, nello Stato nazionale, hanno fatto della cittadinanza la categoria entro la quale declinare l'uguaglianza nei diritti, e del territorio quello spazio corrispondente a una realtà fisica e geografica abitata da una comunità con sede fissa.

Lo spazio europeo fornisce un campo di osservazione paradigmatico per delineare alcune tendenze di queste trasformazioni. Sia perché il processo di integrazione dei confini a livello sovranazionale ha espressamente rinunciato a costruire una territorialità co-originaria a quella degli Stati membri, con conseguenze ambivalenti dal punto di vista della costituenda cittadinanza europea; sia perché, al di là di alcune chiavi di lettura retoriche sull'abbattimento delle frontiere interne, tale processo non ha comportato un indebolimento dei confini nazionali. Se si prendono in esame le politiche migratorie dell'Unione Europea questi due aspetti appaiono interconnessi. La rinuncia a una territorialità originaria comporta, in prima battuta, che la cittadinanza europea si configuri solo come un'appartenenza di secondo livello, riservata a chi è già cittadino di uno Stato membro<sup>5</sup>, e che non prevede meccanismi di ascrizione o naturalizzazione

5. La formulazione per cui «È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» è stata inserita nel 1992 nel Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), più noto come Trattato di Maastricht, e viene ora ripresa dal Trattato sul funziona-

autonomi rispetto a quelli nazionali: per esempio, per chi nasca o risieda da lungo periodo nei paesi membri dell'Unione. Dall'angolo prospettico della normativa europea sulle migrazioni, tale rinuncia è confermata dal fatto che i criteri di ammissione al territorio, così come le condizioni presupposte all'eventuale rimpatrio, non vengono decisi a livello dell'Unione, ma sono lasciati alla determinazione degli Stati membri. Il diritto europeo riconosce ai migranti regolarmente soggiornanti negli Stati membri *diritti di circolazione* agibili in determinate condizioni, come nel caso del diritto a vedersi riconosciuto lo *status* di soggiornante di lungo periodo anche in un paese diverso da quello nel quale è stato conseguito<sup>6</sup>. Per converso, ai migranti cosiddetti irregolari il diritto europeo riserva *standard minimi* di protezione e una serie di regole procedurali che riguardano il rimpatrio e la detenzione amministrativa dei cittadini dei paesi terzi, ma che non entrano nel merito delle ragioni che ne sono il presupposto<sup>7</sup>.

La cifra caratterizzante, e probabilmente più innovativa, della cittadinanza dell'Unione non è data quindi dalle regole di ammissione alla cittadinanza stessa, ma da quelle che governano la circolazione attraverso il suo spazio giuridico, tanto da portare alcuni osservatori a parlare dei *diritti di circolazione* come della «quinta libertà» della costruzione europea (Zagato, 2011). Questa riflessione necessita, tuttavia, di qualche precisazione. La prima è un monito a non farsi trarre in inganno dalla rappresentazione edulcorata che accompagna la prerogativa della circolazione quando è accostata all'aggettivo *libera*. Come ha osservato di recente Didier Bigo, nella governamentalità liberale la «*libertà* di circolazione» è stata tradotta in un discorso normativo che riconcettualizza il termine *libertà* come *velocità* nell'attraversare i confini, con una evidente confusione concettuale che nasconde la gerarchizzazione e la selezione dei soggetti che ne sono astrattamente titolari (Bigo, 2011). La seconda precisazione riguarda i destinatari dell'organizzazione giuridica dello spazio europeo. Se si leggono, per esempio, i documenti dove la Commissione sostiene con enfasi

mento dell'Unione Europea (TFUE), più noto come Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona precisa, inoltre, che «La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce» (art. 20 TFUE, versione consolidata) conferendo, secondo alcuni osservatori, una valenza autonoma alla cittadinanza sovranazionale.

6. Si veda la Direttiva relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2003/109/CE).

7. Si vedano, per esempio, la *Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (2008/115/CE) e la *Direttiva relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi* (2001/40/CE).

il modello delle «migrazioni circolari»<sup>8</sup>, si evince che obiettivo strategico delle politiche dell'Unione non è solo la circolazione dei cittadini e delle merci, ma anche quella dei lavoratori migranti, i quali rappresentano una quota essenziale nella composizione della forza lavoro. Per realizzare l'obiettivo della *circularità*, la Commissione punta su due strumenti: quello del transito «temporaneo» delle migrazioni, che non indica certo una fase intermedia verso una piena cittadinanza, ma piuttosto l'integrazione transitoria della forza lavoro attraverso dispositivi che differenziano permanentemente l'accesso dei migranti ai diritti; e la negoziazione di «pacchetti di mobilità» che garantiscono quote di ingresso ai cittadini dei paesi terzi che collaborano nella riammissione dei migranti espulsi<sup>9</sup>. In altre parole, l'illegalizzazione di massa dei movimenti umani è complementare, e non certo in contraddizione, con il modello della circolarità delle migrazioni. Più che di circolazione di persone, per cogliere la cifra distintiva della cittadinanza europea, converrebbe dunque parlare di circolazione di *status*. Non solo quello dei cittadini, ma anche quello dei migranti, che una volta illegalizzati in uno dei paesi membri rimangono tali in tutto lo spazio Schengen, garantendo così quella possibilità di espulsione che costituisce un anello fondamentale del sistema di *circularità*.

Il fatto che lo spazio europeo non si presenti come un territorio dedicato a una comunità sedentaria, ma piuttosto come uno spazio la cui esistenza si dà politicamente e giuridicamente quando viene attraversato – da merci, *status* o diritti – non significa affatto che la sovranità territoriale esercitata dallo Stato sia venuta meno. Essa, anzi, continua a manifestarsi come un *limite* all'esercizio di diritti anche qualora siano riconosciuti a livello sovranazionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea offre uno spaccato esemplificativo della complessa interazione tra i confini nazionali e lo spazio europeo. La Corte ha ribadito più volte che il diritto di circolazione e stabilimento riconosciuto ai cittadini europei si estende anche agli eventuali familiari non europei, ricollegando però le protezioni garantite dalla normativa europea all'esercizio della libertà di movimento tra gli Stati membri (da ultimo, sentenza Dereci)<sup>10</sup>. Pur se la pronuncia nel caso Zambrano dell'8 marzo 2011 sembrava aver segnato una svolta nell'orientamento della Corte<sup>11</sup>, riconoscendo che lo *status* di cittadino dell'Unione

8. Sulla migrazione circolare si vedano la *Comunicazione della Commissione sulla migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione Europea e i paesi terzi*, del 16 maggio 2007 – COM (2007) 248 def., ma anche la recente *Comunicazione della Commissione sulla migrazione*, del 4 maggio 2011 – COM (2011) 248 def.

9. COM (2007) 248 def.

10. C-256/11 Dereci *et al.* c. Bundesministerium für Inneres, del 15 novembre 2011.

11. La sentenza Zambrano (C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi, dell'8 marzo 2011) ha esteso una delle prerogative contemplate dalla *Direttiva*

«è destinato ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (sentenza Zambrano, punto 41), ancora di recente è stata ribadita la possibilità che «uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino è intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza» (sentenza Dereci, dispositivo). In altre parole, pur se, sindacando il diritto di uno Stato membro di negare l'autorizzazione al soggiorno ai genitori di cittadini europei, la Corte si è spinta fino a parlare di un «territorio dell'Unione» a cui hanno diritto i suoi cittadini (sentenza Zambrano, punto 44), non sembra che l'Unione medesima possa farsi garante in maniera autonoma dagli Stati membri dell'esercizio dei diritti su base territoriale. Anche quando il soggiorno sul territorio è condizione necessaria al godimento di un diritto riconosciuto a livello sovranazionale, come nel caso del diritto all'unità familiare, questo non comporta di per sé un titolo per l'ammissione e la permanenza sul territorio, garantite al più, in maniera mediata, dall'appartenenza a uno Stato membro del familiare cittadino europeo<sup>12</sup>.

Per ciò che riguarda i migranti, affermare che la circolazione rappresenta la cifra caratterizzante della cittadinanza europea significa dunque rilevare come il loro *status* rimanga vincolato all'attraversamento, legale o illegale, di quella costruzione complessa che scaturisce dall'interazione tra i confini nazionali e sovranazionali. Questi, dal canto loro, nel processo di integrazione europeo subiscono una progressiva scomposizione e diffusione sia verso l'interno – assumendo quasi l'aspetto di confini “biografici” che seguono i migranti nei loro spostamenti – sia verso l'esterno, con il ricorso, sempre più frequente, a politiche di esternalizzazione del controllo dell'immigrazione che coinvolgono i paesi di origine e transito dei migranti (Andrijasevic, 2010; Cutitta, 2007).

### 3. Le sfide della cittadinanza

Nel contesto della cittadinanza europea l'ordine di relazioni che, nella costruzione della spazialità politica moderna, è culminato nella narrazione del territorio quale spazio unitario e omogeneo dedicato a una comuni-

*relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* (28/2004/CE) a prescindere dall'esercizio della libertà di circolazione. Il portato della sentenza è stato considerato da alcuni osservatori una svolta rispetto agli orientamenti precedenti, resa possibile grazie alla dimensione autonoma che la cittadinanza europea ha assunto con il Trattato di Lisbona (cfr. *infra*, nota 14; sul punto, cfr. Azoulai, 2011).

12. Per una discussione più ampia sul punto si rimanda a Rigo (2007, cap. IV, § 7).

tà stabile, non sembra dunque riproponibile. Assieme alla “base fisica” assicurata dal territorio, è venuta meno la tensione verso la progressiva omogeneità della cittadinanza che ne ha caratterizzato lo sviluppo, almeno in un determinato periodo storico e in una forma istituzionale determinata quale è quella dello Stato nazionale.

Spesso, quando si assume acriticamente la necessità di superare il riconoscimento dei diritti su base territoriale, si tralascia di considerare che nel moderno principio di territorialità hanno convissuto almeno due anime, ben presenti nelle teorizzazioni della dottrina giuridica<sup>13</sup>. Secondo la prima, il rapporto tra il territorio e lo Stato non è che il riflesso della signoria di quest’ultimo sulle persone (Jellinek, 1900, p. 17), un corollario di quel diritto *al* territorio che già la tradizione giusnaturalistica aveva riconosciuto in capo agli individui come il diritto a uno spazio per vivere. Assumendo una diversa prospettiva, lo Stato si pone invece quale soggetto originario del diritto *sul* suo territorio, il quale coincide con lo spazio “oggettivato” dall’esclusività della giurisdizione sovrana, considerato, a sua volta, come un’essenza della personalità dello Stato stesso e una sua condizione necessaria (Romano [1902], trad. 1950, p. 170). Invocare la rinuncia a questa seconda prospettiva, illudendosi di superare in tal modo il carattere escludente della cittadinanza, pone una serie di problemi anche rispetto alla prima. Come si è visto nel caso dello spazio giuridico europeo, tale rinuncia non ha rimosso confini territoriali, ma ha comportato, piuttosto, che questi tornino a manifestarsi ogni qualvolta il diritto *al* territorio, riconosciuto in capo a ogni individuo, incontra il limite di un diritto autoritativamente esercitato *sul* territorio stesso in nome della sicurezza nazionale o della necessità di regolare la circolazione della forza lavoro migrante.

Sebbene l’Unione Europea configuri un *unicum* nel panorama istituzionale contemporaneo, altrettanto non si può dire della frammentazione e ricomposizione dei confini lungo linee che non coincidono più con i perimetri degli Stati nazionali; così come non si può dire della proliferazione degli *status* giuridici che affiancano la cittadinanza formalmente intesa. Basti pensare – solo per fare qualche esempio – al confine tra Stati Uniti e Messico, dove la cosiddetta guerra all’immigrazione clandestina, oltre a militarizzare la frontiera tra i due paesi, ha trasformato parti del territorio messicano in zone “cuscinetto” di confinamento per i migranti provenienti dagli altri Stati del Centro America (Brown, 2010). O ancora, basti pensare all’attacco, portato avanti da ampi settori della società nordamericana, contro il principio che riconosce come cittadino chiunque nasca sul suo-

13. Per un approfondimento di questa discussione si rimanda a Rigo (2007; 2008).

lo statunitense, anche se figlio di immigrati “illegalmente” presenti<sup>14</sup>. Un principio che il XIV emendamento della Costituzione garantisce proprio sulla base dell’uguaglianza giuridica dei soggetti, e che, storicamente, è l’espressione di quel diritto *al* territorio che la tradizione di *common law* riconosceva ai proprio coloni<sup>15</sup>.

In tutti questi casi, ciò che appare come un minimo denominatore comune è l’impossibilità di rappresentare ancora i confini secondo le categorie schmittiane, come quelle linee di demarcazione che, appropriando una porzione della superficie terrestre, garantiscono l’«unità di spazio e diritto» rendendo «palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana» (Schmitt, 1991, p. 20). Se la rappresentazione che fa del confine il fondamento su cui una nazione identifica il proprio nemico fornisce una chiave efficace per comprenderne la dimensione politica, quella giuridica si mostra infatti estremamente più articolata – sempre ammettendo che le due sfere possano davvero essere distinte. La crescente complessità delle società moderne ha vanificato le premesse che avevano reso possibile unificare nei confini territoriali la direttrice «verticale» e «spaziale» della cittadinanza, mettendo in luce piuttosto il ruolo svolto dai confini come «strumenti di produzione di relazioni» (Luhmann, 1982, pp. 239-40). Ciò che i confini appropriano non è una porzione di territorio, bensì la relazione tra il territorio e la mobilità umana, rendendo il suo esercizio legittimo un bene “limitato” e suscettibile di essere messo a valore secondo quello schema proprietario che è all’origine della stessa cittadinanza moderna.

Il tentativo di riarticolare il rapporto tra confini e territorio ha sicuramente lo scopo di *denaturalizzare* il secondo per svincolare, almeno in parte, il discorso della cittadinanza dall’ordine di relazioni attorno al quale è stato costruito nello Stato nazionale. Questo non fa tuttavia venire meno la consapevolezza che la sfida posta dalle migrazioni contemporanee resta aperta, poiché investe la stessa legittimazione democratica che, nella modernità, ha vestito gli abiti della cittadinanza. Una legittimazione che oggi, in luogo di comunità sedentarie, chiede di essere ricostruita intorno alla mobilità umana.

### Riferimenti bibliografici

ANDRIJASEVIC R. (2010), *From Exeception to Excess: Re-reading Detention and Deportations across the Mediterranean Space*, in N. De Genova, N. Peutz (eds.),

14. Sul tema si segnala il testo di Schuck e Smith (1985), divenuto ormai un classico riferimento della letteratura su migrazioni e cittadinanza.

15. Per una discussione del nesso tra *jus soli* e legge di conquista nella tradizione di *common law*, si rimanda a Rigo (2011b).

- The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement*, Duke University Press, Durham.
- AZOULAIL L. (2011), "Euro-Bonds". *The Ruiz Zambiano Judgment or the Real Invention of EU Citizenship*, in "Perspectives on Federalism", 3, 2, pp. 31-9.
- BALIBAR É. (2001), *Nous, citoyens d'Europe?*, La Découverte, Paris (trad. it. *Noi cittadini d'Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo*, manifestolibri, Roma 2004).
- ID. (2010), *At the Borders of Citizenship*, in "European Journal of Social Theory", 13, 3, pp. 315-22.
- BAUMAN Z. (1997), *Postmodernity and its Discontents*, New York University Press, New York.
- BIGO D. (2011), *Freedom and Speed in Enlarged Borderzones*, in V. Squire (ed.), *The Contested Politics of Mobility. Borderzones and Irregularity*, Routledge, London, pp. 31-50.
- BOSNIAK L. (2008), *Being Here. Ethical Territoriality and the Rights of Immigrants*, in E. Isin, P. Nyers, B. S. Turner (eds.), *Citizenship between Past and Future*, Routledge, London, pp. 123-38.
- BROWN W. (2010), *Walled States, Waning Sovereignty*, Zone Books, New York.
- COSTA P. (1999), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza, Roma-Bari.
- CUTITTA P. (2007), *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano.
- DAHRENDORF R. (1989), *Il conflitto sociale nella modernità: saggio sulla politica della libertà*, Laterza, Roma-Bari.
- DE MARTINO E. (1977), *La fine del mondo*, Einaudi, Torino.
- FOUCAULT M. (1984), *Des espaces autres*, in *Dits et écrites*, vol. IV, Gallimard, Paris.
- GENTILI D. (2009), *Topografie politiche. Spazio urbano, cittadinanza, confini in Walter Benjamin e Jacques Derrida*, Quodlibet, Macerata.
- GERBER C. F. ([1865] 1880), *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Verlag von B. Tauchnitz, Leipzig (trad. it. *Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano 1971).
- JELLINEK G. ([1892] 1963), *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (trad. it. *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Società editrice libraria, Milano 1919).
- ID. ([1900] 1922), *Allgemeine Staatslehre*, III erw. Auflage, hrsg. von W. Jellinek, Springer, Berlin (trad. it. *La dottrina generale del diritto dello Stato*, Giuffrè, Milano 1949).
- LUHMANN N. (1982), *Territorial Borders as System Boundaries*, in R. Strassoldo, G. Delli Zotti (a cura di), *Cooperation and Conflict in Border Areas*, Franco Angeli, Milano, pp. 235-44.
- MARSHALL T.H. (1950), *Citizenship and Social Class*, Pluto Press, London (trad. it. *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, Roma-Bari 2002).
- MEZZADRA S. (2010), *Metamorfosi di un solco. Terra e confini*, in "Parolechiave", 44, pp. 9-27.
- RIGO E. (2007), *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Meltemi, Roma.

- EAD. (2008), *The Right to Territory and the Contemporary Transformation of European Citizenship*, in E. Isin, P. Nyers, B. S. Turner (eds.), *Citizenship between Past and Future*, Routledge, London, pp. 150-60.
- EAD. (2011a), *Citizens Despite Borders: Challenges to the Territorial Order of Europe*, in V. Squire (ed.), *The Contested Politics of Mobility. Borderzones and Irregularity*, Routledge, London, pp. 199-215.
- EAD. (2011b), *La costruzione nella nazione tra conquista e territorio alle origini della cultura giuridica europea*, in M. Vecco, L. Zagato (a cura di), *Le culture dell'Europa. L'Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano.
- ROMANO S. ([1950] 1902), *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, in Id., *Scritti minori*, vol. 1, *Diritto costituzionale*, a cura di G. Zanobini, Giuffrè, Milano, pp. 167-77.
- ROSS A. (1946), *Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law*, Munksgaard, Copenhagen.
- SALVATICIS. (a cura di) (2005), *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- SASSEN S. (2006), *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
- SCHMITT C. (1974), *Der Nomos der Erde: im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Duncker und Humblot, Berlin (trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum Europaeum"*, Adelphi, Milano 1991).
- SCHUCK P., SMITH R. (1985), *Citizenship without Consent: Illegal Aliens in the American Polity*, Yale University Press, New Haven.
- SCOTT J. W. (1996), *Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Men*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- TEUBNER G. (2006), *Dealing with Paradoxes of Law: Derrida, Luhmann, Wiethölter*, in O. Perez, G. Teubner (eds.), *Paradoxes and Inconsistencies in Law*, Hart, Oxford, pp. 41-64.
- ZAGATO L. (2011), *La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?*, in M. Vecco, L. Zagato (a cura di), *Le culture dell'Europa. L'Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano.